

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO D ATRI

Seduta del 04/06/2024

FATTO

Parte ricorrente deduce di aver stipulato, in data 08.03.2017 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente. Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede che l'Arbitro condanni la resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB.

Parte resistente eccepisce che in sede di conteggio estintivo ha restituito al cliente la somma di Euro 3.286,95 a titolo di interessi non maturati al TAN contrattuale; alla luce del recente intervento che ha modificato l'art. 11-octies, comma 2 del d.l. 73/2021 e della giurisprudenza nazionale ed europea intervenuta sul tema, al cliente spetta il rimborso dei soli costi non maturati così come già restituiti in sede di conteggio estintivo; con riguardo alle commissioni di intermediazione, le stesse non sono soggette a rimborso pro quota in quanto volte a remunerare l'attività del mediatore intervenuto ai fini della conclusione del contratto; con riguardo alla natura delle commissioni di istruttoria, le stesse fanno riferimento all'attività di pre-analisi; tale attività genera spese di natura non ricorrente a carico del cliente e pertanto non retrocedibili.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie**DIRITTO**

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

Nel merito si precisa che parte ricorrente ha estinto il finanziamento nel agosto 2021, in corrispondenza della rata 51/120, sulla base di conforme conteggio estintivo.

Premesso quanto sopra con riguardo alle circostanze dell'estinzione e alla disciplina pattizia, si ha presente che per i contratti di finanziamento c/CQ sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione l'art. 11 octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, come modificato dall'art. 27 D.L. n. 104/2023 (L. conv. n. 136/2023), che nel secondo periodo risulta ora così formulato: *"Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte."*

Costituisce orientamento condiviso tra i Collegi la volontà di assicurare continuità con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019. In particolare: per i costi recurring, criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso); per quelli up front, in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Relativamente alle imposte e oneri erariali, è orientamento condiviso tra i Collegi che essi costituiscono voci di costo non retrocedibili in quanto: si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi; la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125 ter TUB prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Restano fermi i già noti principi espressi dai Collegi in tema di rimborsabilità degli interessi legali (dal reclamo al saldo e purché oggetto di domanda; C. di Coordinamento 5304/2013) e di non ristorabilità delle spese legali attesa la natura seriale del contenzioso in materia di cessione del quinto.

Nel contratto in oggetto, si osserva che le *spese di istruttoria* sono descritte nel contratto (cfr. *supra*) e riportano attività aventi natura *up front*, che si esauriscono con l'erogazione del prestito; *i costi di intermediazione* fanno rinvio al conferimento dell'incarico all'intermediario del credito che descrive attività circoscritte alla fase preliminare del contratto.

I Collegi ABF hanno ritenuto *up front* entrambe le voci di costo in esame (Collegio di Bologna, decisione n. 7991/23; Collegio di Torino, decisione n. 8620/23; Collegio di Bari, Decisione n. 490/24. Collegio di Roma, decisione n. 15923/20).

La corte Costituzionale ha, con sentenza 263 del 2022 che ... *il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a*

